


## Legislazione

*Indipendentemente dagli obblighi di legge consigliamo sempre di trasportare cani di piccola taglia e gatti con gli appositi trasportino.*

*Per i cani di grossa taglia consigliamo di trasportarli nel vano posteriore dell'auto con la apposita rete di protezione oppure sul sedile posteriore fissando il collare alla cintura di sicurezza mediante l'apposito guinzaglio.*

**Ospedale Veterinario Cuneese**



### Ospedale Veterinario Cuneese

Orario visite di base lunedì-sabato  
9-12.30 — 15.00-19.00  
domenica e festivi 10.00—18.00

**PRONTO SOCCORSO 24 ore su 24**

12011 BORG SAN DALMAZZO (CN)  
Via Cuneo, 52/N  
Tel 0171 266229 - Fax 0171 265477


[info@ospedaleveterinario.it](mailto:info@ospedaleveterinario.it)  
[www.ospedaleveterinario.it](http://www.ospedaleveterinario.it)

## Legislazione

*Trasporto di cani e gatti in auto*

### Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.



## Art. 169

"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché

il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci

anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è **vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.** È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche **in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo** che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.